



“DECRETO ENERGIA” LE AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI

Il DL 1° Marzo 2022 n.17 al fine di contenere i costi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle energie rinnovabili ha introdotto alcuni crediti di imposta per far fronte agli aumenti dei prezzi del settore.

L'art.4 del DL 17/2022 prevede un credito d'imposta per le **imprese energivore** (imprese a forte consumo di energia elettrica, ex DM 21/12/2017). Il credito sarà pari al **20%** delle spese sostenute per la **componente energetica** acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle suddette imprese, i cui costi per kWh, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Tale beneficio spetterà alle imprese che oltre ad avere il requisito sopra indicato:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE;
- pur non rientrando nelle casistiche di cui al punto precedente siano però ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 - 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L'agevolazione sarà riconosciuta anche alle imprese che abbiano **prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2022**. In questo caso, l'incremento del costo dell'energia elettrica andrà calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica. Il credito d'imposta sarà invece determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il successivo art. 5 prevede inoltre un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte **consumo di gas naturale**, pari al **15%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. L'agevolazione spetterà qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Potranno accedere al credito d'imposta le imprese *“a forte consumo di gas naturale”* che:

- operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle, indumenti da lavoro, biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Inoltre il Decreto in esame ha previsto alcune misure di favore di imprese esercenti **attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi**, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

In particolare l'art.6 ha previsto, per l'anno 2022, nel limite delle risorse stanziata e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato:

- un credito d'imposta pari al **15%** del **costo di acquisto** (al netto dell'IVA) **del componente AdBlue** (additivo per la riduzione degli ossidi di azoto dai gas di scarico), rivolto alle imprese dotate di mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti;
- un credito d'imposta pari al **20%** (al netto dell'IVA) delle **spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto**, rivolto alle imprese dotate di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Per tutte le agevolazioni il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (modello F24);
- non è soggetto al limite di compensazione di € 2.000.000,00 annui (ex art.34 Legge n.388/2000);
- non è tassato ai fini IRPEF, IRES, IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito o della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Infine, l'art. 6 prevede anche un incremento di risorse per il 2022 ai fini della **deduzione forfetaria** per gli **autotrasportatori** ex art. 66 comma 5 del TUIR.